

GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE

15 GENNAIO 1992 N. 412

PRESIDENTE: VELA

RELATORE: VERCELLONE

PARTI: SOCIETÀ EDITRICE

IL MESSAGGERO

(Avv. Gasperoni)

SILVIO BERLUSCONI

EDITORE S.P.A.

(Avv. Gobbi, Leonelli)

ARNOLDO MONDADORI EDITORE

ED EDITORIALE DEL CORRIERE

DELLA SERA S.P.A.

Diritto patrimoniale di autore • Art. 70 della legge n. 633 del 1941 • Limiti della citazione dell'opera altrui • Esclusione della riproduzione integrale

L'art. 70, legge 22 aprile 1941, n. 633 (sul diritto d'autore) laddove al comma 1 consente la libera pubblicazione dell'opera in deroga ai principi generali fissati dall'art. 2577 cod. civ. e dall'art. 12 stessa legge, prevede testualmente che la pubblica-

zione avvenga per riassunto, citazione o riproduzione di brani o parti dell'opera stessa, escludendone di conseguenza la pubblicazione per intero, ancorché questa avvenga per scopo di critica, discussione, informazione ed insegnamento, atteso che tale scopo non può giustificare la violazione del diritto esclusivo di pubblicazione dell'autore o suoi aventi causa con conseguente annullamento o riduzione del relativo contenuto economico. (Massima ufficiale)

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 19 maggio 1981 la S.p.A. Arnoldo Mondadori, la s.a.s. Editoriale Corriere della Sera e la S.p.A. TV Sorrisi e Canzoni, premesso che avevano acquistato il diritto esclusivo di pubblicare il testo letterario della canzone « A voi romani » di Alberto Fortis, edita dalla Intersong Italiana Edizioni Musicali s.r.l., e che esso era stato pubblicato integralmente nel numero del 29 maggio 1979 dal quotidiano « Il Messaggero », convenivano in giudizio la Società Editrice Il Messaggero S.p.A. ed il Direttore responsabile del quotidiano Luigi Fossati per sentire dichiarare illegittima la pubblicazione e condannare i convenuti al risarcimento dei danni nella misura di L. 1.000.000, nonché alla pubblicazione del dispositivo della sentenza.

I convenuti eccepivano che la pubblicazione era legittima perché inserita in un articolo di costume redatto ai fini di critica e di discussione, senza intento di lucro, ma solo d'informazione, e che nessun danno era derivato alle attrici.

Il Tribunale di Roma rigettava la domanda, ma la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento del gravame delle parti attrici, riformava la sentenza di primo grado dichiarando illegittima la pubblicazione e condannando i convenuti, in solido, al pagamento della somma di L. 1.000.000

a titolo di risarcimento dei danni. Riteneva il giudice di secondo grado, per quanto qui interessa:

a) che secondo l'art. 70, comma 1, legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore, la libertà di pubblicazione in deroga al principio generale fissato dagli artt. 2577 cod. civ. e 12 l.d.a., che riserva all'autore il diritto esclusivo di pubblicazione ed utilizzazione dell'opera — è subordinata al concorso delle seguenti condizioni: 1. che si tratti di riassunto, citazione o riproduzione di brani o parti dell'opera; 2. che la pubblicazione avvenga per scopi di critica, di discussione e di insegnamento; 3. che la riproduzione non determini una concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera originale;

b) che non poteva condividersi l'argomentazione del Tribunale, secondo cui la citazione completa del brano era necessaria per rendere compiutamente al lettore il sentimento ostile dell'autore verso la popolazione romana, in quanto la detta esigenza avrebbe legittimato la citazione di brani, ma non la riproduzione dell'intera opera, che era in ogni caso vietata;

c) che, il fatto aveva prodotto un danno alle attrici perché nonostante che la canzone potesse aver ricevuto notorietà attraverso l'articolo pubblicato dal quotidiano, ciò non toglieva che quanti avessero acquisito il testo attraverso quel giornale avevano poi rinunciato all'acquisto dei giornali e delle riviste della società titolari dell'esclusiva, il che determinava una concorrenza all'utilizzazione economica dell'originale;

d) che il risarcimento veniva determinato in L. 1.000.000, ai valori della data della decisione, tenuto conto che il corrispettivo pattuito in contratto (con la Intersong Italiana Edizioni Musicali s.r.l., dell'1 aprile 1977) era di L. 1.000.000 per ogni composizione musicale.

Contro la sentenza di appello (in data 6 maggio-29 ottobre 1986) la Società Editrice Il Messaggero e il direttore Luigi Fossati hanno proposto ricorso per Cassazione, articolato su due motivi; resistono le controparti con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Col primo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 70, legge 22 aprile 1941, n. 633 (l.d.a.).

La Corte di merito avrebbe troppo rigidamente interpretato quella norma senza tener conto della estrema brevità dell'opera e delle necessità di riprodurla tutta per mettere in evidenza la violenza della carica aggressiva dell'autore nei confronti dei romani, al fine anche di evitare sospetti di manipolazione o strumentalizzazione dell'opera.

Il motivo è infondato. La norma è chiara là dove esclude la riproduzione dell'intera opera. A contrario si leggano gli artt. 65, 66, 67 e 68 là dove autorizzano, per fini ed a circostanze determinati, la riproduzione dell'opera anche per intero. La *ratio* è pure evidente. Lo scopo di critica, discussione, informazione ed insegnamento non può giustificare la violazione del diritto esclusivo di pubblicazione dell'autore o suoi aventi causa frustrandone o riducendone il contenuto economico che intanto ha un valore in quanto appunto sia garantita l'esclusiva.

Non è questione, poi, nel caso di specie, come ha osservato la Corte di merito, di tale brevità del testo da rendere indispensabile la pubblicazione integrale dell'opera.

Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 158 l.d.a. e degli artt. 2043 e 2056 cod. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione.

Sarebbe mancata, secondo i ricorrenti, una adeguata dimostrazione dell'esistenza di un danno reale. Non sarebbe vero che tutti i lettori dei perio-

dici di parte attrice avrebbero rinunciato ad acquistarli solo perché quella canzone era stata pubblicata sul *Messaggero*; in specie poi il testo della canzone era stato pubblicato proprio su « *Sorrisi e Canzoni* ».

Anche questo motivo è infondato. Proprio la prima pubblicazione su *Sorrisi e Canzoni* poteva avere risvegliato la curiosità di molte persone che avrebbero cercato quel testo su altri periodici e l'avrebbero potuto trovare solo qui periodici di parte attrice (che appunto avevano l'esclusiva della pubblicazione di quell'opera); curiosità, invece, che fu esaudita per via della seconda pubblicazione, quella illecita fatta sul *Messaggero*.

Sempre nel secondo motivo i ricorrenti si dolgono anche dei criteri seguiti per la liquidazione del danno, criteri non comprensibili.

Pure questa doglianza è infondata. In realtà i ricorrenti non contestano l'importo (un milione di lire è cifra pressoché simbolica) che appare invece correttamente indicato come il minimo possibile di perdita subita, qualche centinaio di copie vendute in meno.

Infondati tutti i motivi, il ricorso va rigettato.

I ricorrenti rimborseranno le spese liquidate nel dispositivo.

P.Q.M. — La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese di questa fase, liquidate in L. 1.255.300 di cui L. 1.200.000 per onorari.

DIRITTO DI CITAZIONE E TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

La sentenza della Suprema Corte cui si riferiscono queste note contiene l'affermazione di un principio interpretativo in ordine ad un aspetto dell'art. 70, legge 22 aprile 1941, n. 633 (l.d.a.).

Questa norma dispone che: « Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera.

Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento il quale fisserà le modalità per la determinazione dell'equo compenso.

Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta ».

Come è evidente, il nucleo normativo della disposizione è contenuto nel comma 1, mentre i successivi due ne rappresentano mere implicazioni applicative.

L'attenzione della dottrina e della giurisprudenza nei confronti dell'art. 70 l.d.a. è normalmente giustificata dal suo carattere derogativo rispetto alle regole generali¹ disciplinanti il diritto esclusivo di sfruttamento econo-

¹ GRECO-VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Torino, 1974, 171; FABIANI, *Lo spettacolo radiofonico e televisivo*, in *Riv. dir. ind.*, 1961, I, 90; IDEM, *Concorrenza e libere utilizzazioni nella di-*

sciplina del diritto d'autore, in *Dir. aut.*, 1961, 210 ss. Per una ricostruzione storica della formazione della norma e per gli agganci con la Convenzione di Berna, vedasi GIANNINI, *Citazioni, antologie, antolo-*

mico dell'opera dell'ingegno. Con la conseguenza di dover verificare la rigorosa osservanza delle condizioni alle quali la detta deroga è subordinata². Ma non manca chi ritiene che l'art. 70 l.d.a. non possa essere considerato alla stregua di una deroga alle regole generali, ma piuttosto rappresenti una « espressione di un principio generale proprio del diritto d'autore, ad esso congeniale in vista della sua funzione sociale », con l'ulteriore precisazione che « anche in assenza dell'art. 70, non si potrebbe discutere della sussistenza di un diritto di citazione, nei limiti in cui il suo esercizio non costituisce concorrenza ai diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore »³.

Vi è invece da registrare un'opinione unanime circa la *ratio* dell'art. 70 l.d.a., individuata nell'esigenza di tutelare l'interesse del pubblico alla conoscenza⁴.

Queste considerazioni d'ordine generale consentono una migliore comprensione dei limiti (di carattere soggettivo ed oggettivo) posti al diritto di riassumere, citare e riprodurre brani o parti di opere altrui.

Secondo la migliore interpretazione, il riassunto, la citazione e la riproduzione sono leciti se si inseriscono in un'opera autonoma, se l'utilizzazione per riassunto, citazione o riproduzione avviene per scopi di critica, di discussione e di insegnamento, se il riassunto, la citazione e la riproduzione sono contenuti nei limiti di dette finalità e se, infine, essi non costituiscono concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera altrui⁵. Talvolta si aggiunge un'ulteriore condizione consistente nell'esigenza che il riassunto, la citazione e la riproduzione dei brani « siano effettivamente ed opportunamente resi evidenti e distinguibili, così da evitare qualsiasi confusione o confondibilità sia tra i vari riassunti, citazioni e riproduzioni tra loro, sia tra essi e l'opera dell'autore che li ha eseguiti »⁶. Si tratta di un'aggiunta opportuna, benché in ultima analisi non faccia che elevare al livello di presupposto generale quanto espressamente disposto, con maggior attenzione alle esigenze pratiche, dall'art. 70, comma 3.

Le prime due condizioni, come è stato esattamente rilevato, sono strettamente collegate fra loro.

Più precisamente, secondo un'opinione⁷, l'autonomia dell'opera al cui interno si inseriscono le citazioni si dovrebbe desumere da una corretta interpretazione dello « scopo di insegnamento » di cui all'art. 70. Escluso che sia necessaria l'idoneità del brano o parte di opera citati ad insegnare od a soddisfare esigenze didattiche o culturali, occorre piuttosto che attraverso la citazione si miri ad insegnare qualcosa che trascenda ciò che ne è l'oggetto. Ne discende che la citazione, per essere lecita, deve essere inserita in una opera dell'ingegno nuova ed indipendente.

gie cinematografiche, in *Dir. aut.*, 1958, 515-529.

² App. Roma 10 ottobre 1957, in *Dir. aut.*, 1958, 590 ss.; Pret. Roma 4 aprile 1973, in *Dir. aut.*, 1973, 350 ss.

³ SANTORO, *Spunti in tema di riproduzione libera delle opere dell'ingegno*, in *Riv. dir. comm.*, 1966, I, 373; IDEM, *Spunti minimi sulla « citazione » delle opere dell'ingegno*, in *Dir. radiodiff.*, 1972, 190.

⁴ Per tutti, CARTELLA, *Presupposti e li-*

miti dei riassunti (e citazioni) di opere altrui, in *Riv. dir. ind.*, 1980, I, 406.

⁵ In questi termini CARTELLA, *op. cit.*, 407.

⁶ Così CAROSONE, *Dalle utilizzazioni libere al plagio-contraffazione*, in *Dir. aut.*, 1976, 61.

⁷ BROCK, *Osservazioni in tema di elaborazione dell'opera dell'ingegno e di libera riproduzione*, in *Riv. dir. ind.*, 1954, II, 4-30, spec. 28-30.

Si è anche detto che « l'opera contenente il riassunto o la citazione deve vivere di vita propria » e « deve trovare la sua ragion d'essere e la propria giustificazione in un elemento diverso dal riassunto o dalla citazione »⁸.

Naturalmente le suddette affermazioni vanno lette avendo cura di distinguere la finalità di insegnamento, discussione, critica riferita alla citazione in sé, che è quella cui propriamente fa riferimento l'art. 70 l.d.a., dall'identica finalità riferita questa volta all'opera del suo insieme.

Infatti, non è detto che i due tipi di finalità *simul stabunt, simul cadent*, giacché ben può esservi una citazione con finalità di insegnamento, critica e discussione nel contesto di un'opera che complessivamente sia caratterizzata da diversa finalità. Ora, per discernere i due aspetti pare, a chi scrive, che possano utilizzarsi le formule riportate da due Autori. E così, per verificare la finalità dell'opera entro cui è inserita la citazione sarà utile il criterio per cui, attraverso la citazione, si deve mirare all'insegnamento di qualcosa che trascenda ciò che è oggetto della citazione stessa⁹.

È vero che tale criterio è stato proposto primariamente allo scopo di verificare la finalità della citazione in sé, ma non sembra possibile eseguire tale verifica senza considerare la natura dell'opera, cui la citazione accede, nel suo complesso. Quanto alla verifica del secondo aspetto, ossia la finalità della citazione, riassunto o riproduzione, occorre che essi si presentino « con i connotati della necessità letteraria, scientifica, critica o didattica », dovendosi palesare « come necessari, al fine di svolgere un discorso di critica letteraria ed estetica, di analisi o critica scientifica, di esposizione didattica »¹⁰.

In questa linea, i giudici hanno deciso che « non rientra nella fattispecie regolata dall'art. 70 l.d.a. il volume, realizzante un repertorio della lirica, dalle origini all'epoca attuale, costituito da una raccolta cronologica di notizie sulle singole opere liriche, da riassunti delle stesse, attuata con finalità meramente divulgative, e dal quale esula un intento di discussione critica delle singole opere liriche; tale ultimo intento si riscontra quando il riassunto costituisca solo il necessario presupposto per un discorso che si concreti in una approfondita disamina delle qualità estetiche e dei motivi ispiratori di un'opera. Manca, inoltre, in un volume di tal tipo, la finalità di insegnamento, richiesta dall'art. 70 l.d.a. quale presupposto legittimamente il riassunto di opere altrui, allorché esso si palesi quale mero strumento di consultazione concernente gli elementi essenziali delle opere liriche riassunte »¹¹. Ed ancora, è stato deciso che non è applicabile l'art. 70 l.d.a. alla riproduzione di brani o parti di opere protette (nella specie: opere musicali) nell'ambito di un'opera collettiva di carattere enciclopedico che si riveli « una sorta di repertorio... degli avvenimenti annuali, coordinati secondo un prevalente criterio cronologico e con metodo di tipo cronachistico, e si viene in buona sostanza a proporre quale strumento accessibile di informazione, in un ambito prettamente divulgativo ed illustrativo »¹². Del pari, si è negata la finalità di critica cinematogra-

⁸ CARTELLA, *op. cit.*, 407.

⁹ BROCK, *op. cit.*, 30.

¹⁰ CARTELLA, *op. cit.*, 408.

¹¹ Trib. Milano 13 maggio 1980, in *Riv. dir. ind.*, 1980, II, 292-297; App. Torino 2 maggio 1952, in *Riv. dir. ind.*, 1954, II, 3, ha negato invece l'applicabilità dell'art. 70 l.d.a. ai racconti abbelliti dalla fanta-

sia, e alle invenzioni di eventi, avvenute, tipi, costumi e ambienti (nella specie: i romanzi di Salgari), in quanto non idonei allo sviluppo dell'istruzione, ma solo alla ricreazione dei fanciulli.

¹² Trib. Milano 13 settembre 1990, in *Dir. aut.*, 1992, 80-83.

fica, e perciò l'esenzione di cui all'art. 70, in un caso di pubblicazione di alcuni brani della sceneggiatura e di alcuni fotogrammi del film « Ultimo tango a Parigi » sulla rivista « Playmen », avuto riguardo sia alle caratteristiche ed ai temi normalmente trattati dalla rivista, sia alle modalità di realizzazione della pubblicazione di cui era causa¹³.

La Pretura di Roma¹⁴ ha deciso che l'utilizzazione per riassunto, in forma di elaborazione riduttiva, del libretto dell'opera lirica altrui, fatta senza finalità di critica, discussione o insegnamento, ed inoltre omettendo l'indicazione dell'editore dell'opera, è illecita poiché costituisce concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Su un caso analogo a quello cui si riferisce la sentenza in epigrafe si è pronunciata la Corte di Appello di Roma¹⁵, statuendo che la pubblicazione su un quotidiano, senza il consenso del titolare del diritto di utilizzazione economica, del testo letterario di canzoni partecipanti ad un festival non può essere ritenuta legittima in forza del diritto di cronaca o in applicazione dell'art. 70 l.d.a., ed in tal caso il danno risarcibile è *in re ipsa*.

Come si è visto, l'art. 70 l.d.a. esige anche che la riproduzione citazione o riassunto siano contenuti nei limiti giustificati dalle finalità tollerate dalla legge.

Questo presupposto di applicabilità dell'art. 70 l.d.a. ha propriamente carattere oggettivo, giacché attiene alle concrete modalità con cui, nell'ambito delle finalità tollerate, la citazione, la riproduzione o il riassunto vengono eseguiti. Tuttavia, a conferma del complesso intreccio sussistente tra le condizioni di applicazione dell'art. 70 l.d.a., l'elemento oggettivo in esame funge da strumento per la verifica dell'elemento soggettivo della finalità perseguita (un esempio di questo modo di procedere lo si ha nell'esaminato caso « Playmen », ma anche nel caso « Sonzogno/Mondadori »).

Ne discende che è della massima importanza individuare, almeno in via approssimativa, i criteri alla stregua dei quali valutare il rispetto dei limiti di realizzazione della citazione, riproduzione o riassunto.

Al riguardo, la dottrina insiste soprattutto sul profilo « quantitativo ». Se la liceità della citazione finisce laddove essa ecceda la finalità di critica, discussione od insegnamento non può non concludersi che « il limite entro il quale deve essere confinato il riassunto (o la citazione)... è costituito dallo stesso contenuto di critica, di discussione, di insegnamento, rinvenibile nell'opera contenente i riassunti e le citazioni di opere altrui »¹⁶.

Pur condividendosi l'accoglimento d'un criterio di valutazione assai elastico, in dottrina talvolta si propende per un atteggiamento più rigido, per il quale la liceità della citazione si configura solo quando la citazione è necessaria al soddisfacimento della finalità di critica, discussione, insegnamento¹⁷; talvolta invece si accoglie un criterio meno esigente, accontentandosi dell'esistenza di un rapporto di proporzionalità tra lunghezza e numero delle citazioni e commento (didattico o critico) o discussione e lunghezza degli stessi, aggiungendo che occorre altresì la

¹³ Pret. Roma 4 aprile 1973, cit.

¹⁴ Pret. Roma 15 settembre 1981, in *Riv. dir. ind.*, 1981, II, 373.

¹⁵ App. Roma 8 giugno 1967, in *Dir. aut.*, 1968, 165. In senso analogo, Cass.

pen. 8 ottobre 1960, in *Dir. aut.*, 1961, 223 e Trib. Roma 17 febbraio 1962, *ivi*, 1963, 58.

¹⁶ CARTELLA, *op. cit.*, 410.

¹⁷ GRECO-VERCELLONE, *op. cit.*, 171.

pertinenza del commento e della discussione rispetto alla citazione, nonché una maggiore lunghezza dei primi rispetto alla seconda¹⁸.

Anche il legislatore si è attenuto ad un criterio di ordine quantitativo (l'unico peraltro dotato di accettabile precisione ed oggettività), con riferimento ad opere nelle quali la finalità d'insegnamento è presunta: le antologie ad uso scolastico. Per esse, infatti, il regolamento per l'esecuzione della l.d.a. (art. 22) ha posto rigorosi limiti di riproduzione.

Il problema delle dimensioni della citazione, riproduzione o riassunto non si pone peraltro solo come proporzionalità tra citazione e opera nella quale la citazione è inserita, bensì anche in relazione all'ampiezza dell'opera citata che può essere riprodotta. In altri termini, c'è da chiedersi se sia possibile una riproduzione totale, ovvero se l'art. 70 l.d.a. permetta soltanto una riproduzione parziale.

Per quanto concerne la citazione, il problema neppure si pone, giacché il termine stesso « citazione » individua una parte limitata dell'opera cui si riferisce.

Più complesso il discorso a proposito del riassunto, il quale è per definizione l'esposizione in forma ridotta e sintetica di un'opera, con finalità generalmente illustrative.

In effetti, il riassunto si realizza con modalità riproduttive assai incidenti sul diritto di utilizzazione economica dell'opera riassunta, anche perché normalmente il riassunto investe l'intera opera. D'altra parte, il riassunto, proprio in quanto tale, non può mai concretarsi in una riproduzione integrale dell'opera¹⁹.

La terza figura prevista dall'art. 70 l.d.a. è la riproduzione. Ma dell'utilità della sua menzione nell'art. 70 l.d.a. è lecito dubitare.

Infatti, « riproduzione » è in sostanza sinonimo di « citazione », con la differenza che, come si è visto, la citazione si riferisce necessariamente a parti limitate dell'opera citata²⁰. Ne segue che la previsione della « riproduzione » avrebbe una propria autonomia se si riferisse alla possibilità di riprodurre un'opera integralmente. Ma non pare che così sia, atteso che l'art. 70 l.d.a. consente « la riproduzione di brani o di parti di opera », ossia la loro « citazione », potendosi tutt'al più sostenere che la riproduzione debba intendersi come una citazione d'una certa lunghezza²¹.

Da queste considerazioni consegue che la riproduzione integrale dell'opera, benché eseguita con finalità di discussione, critica o insegnamento, è vietata: sul punto è molto chiara, tra l'altro, la sentenza in epigrafe.

Siffatto principio però conduce a ritenere che alcune opere non possono essere oggetto neppure di citazione, a causa della loro fruibilità necessariamente integrale: in dottrina viene portato l'esempio delle opere dell'arte figurativa²².

Vengono ammesse invece pacificamente la pubblicazione di qualche striscia d'un fumetto, fotogrammi di film, la riproduzione grafica di un brano

¹⁸ CARTELLA, *op. loc. ult. cit.*

¹⁹ Sui rapporti tra riassunto e compendio vedasi CARTELLA, *op. cit.*, 411-412.

²⁰ È assolutamente da escludere che « citazione », nel contesto dell'art. 70 l.d.a., possa essere intesa come mero rinvio ad una certa opera, senza una riprodu-

zione, anche minima, di essa.

²¹ Non manca peraltro chi riconduce le tre figure di cui all'art. 70 l.d.a. all'unica figura della « citazione »: così SANTORO, *Spunti in tema cit.*, 373 ss.

²² GRECO-VERCELLONE, *op. cit.*, 172.

musicale che faccia parte di un'opera complessa, oltre le classiche citazioni letterarie di brani di prosa o poesia²³. Ed è da ritenere che i limiti massimi di riproducibilità previsti dall'art. 22 r.l.d.a. (dodicimila lettere se si tratta di prosa, centottanta versi, con eventuale aggiunta di altri trenta, se si tratta di poesia, venti battute se si tratta di opera musicale, cinquanta metri di pellicola se si tratta di opera cinematografica), sia pure posti con riguardo alle antologie, debbano considerarsi limiti massimi in via generale, poiché è proprio nelle antologie, per la loro stessa natura, che l'esigenza riproduttiva si manifesta in misura più impellente e deve di conseguenza essere maggiormente riconosciuta e favorita.

Si è dunque visto che la riproduzione integrale è sostanzialmente vietata. Si deve allora concludere che i criteri del rispetto della finalità di critica, discussione ed insegnamento e della necessità della citazione (cioè di quella citazione che viene in considerazione *hic et nunc*, nel caso concreto) per la soddisfazione della finalità perseguita non hanno in sé carattere decisivo e non sono esaustivi dell'intera problematica. Basti al riguardo considerare il caso in cui per soddisfare la finalità, poniamo, critica sia necessario riprodurre l'intera opera (per esempio, una poesia assai breve, un semplice *jingle* musicale, il testo di una canzone).

Ebbene, se, nonostante la suddetta necessità, non è permessa la riproduzione integrale, bisogna ritenere che il fondamento del divieto sia da ricercare altrove: e non sembra errato individuarlo nel disposto della parte finale dell'art. 70, comma 1 l.d.a., ove è posta la condizione che il riassunto, la citazione o la riproduzione « non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera ».

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti sono dell'opinione appena esposta.

Tuttavia, non mi pare possa escludersi una soluzione di tipo diverso.

In particolare, non credo, nonostante il testo della norma, che si debba precludere in assoluto la riproduzione integrale, accettando l'equazione per cui la riproduzione integrale rappresenta indefettibilmente concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Il diritto di compiere attività concorrenziali rispetto all'utilizzazione economica dell'opera da parte del suo autore (espressione che, come vedremo, coincide con quella che vieta la lesione del diritto patrimoniale d'autore sull'opera) costituisce il limite fondamentale all'esplicazione dell'attività di cui all'art. 70 l.d.a. Non, dunque, un criterio per la soluzione dei casi-limite; non, dunque, una clausola di chiusura, ma criterio generale per la valutazione della liceità del comportamento del riproduttore. Pertanto, come qualcuno ritiene²⁴, si potrà pervenire, in talune e specifiche situazioni, all'utilizzazione totale dell'opera, come nel caso delle opere delle arti figurative, ovvero delle opere letterarie brevi (brevi componimenti poetici per esempio), opere che altrimenti rimarrebbero escluse da ogni possibilità di citazione fatta non a scopo di lucro, e comunque dalle citazioni eseguite per finalità di pubblico interesse quali, appunto, la critica, l'insegnamento, la discussione.

²³ Diversamente, la riproduzione di un articolo giornalistico allo scopo della diffusione di dati e di idee inerenti ad una vicenda politico-religiosa non è stata fatta rien-

trare nelle ipotesi di cui all'art. 70 l.d.a. da Trib. Milano 22 maggio 1967, in *Dir. aut.*, 1968, 39.

²⁴ SANTORO, *Spunti minimi* cit., 192.

Il divieto di fare concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera agirà, s'intende, come limite non solo nei casi di riproduzione totale, ma anche nei casi di riproduzione parziale, giacché il semplice perseguimento di una delle finalità di cui all'art. 70 l.d.a. non giustificherà, di per sé solo, la riproduzione. Così argomentando, potrebbe ritenersi che l'elemento « quantitativo », ravvisato nell'espressione « nei limiti giustificati da tali finalità », perda autonomia e finisca col diventare una lettura in chiave « soggettiva » del comportamento che oggettivamente costituisce « concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera » altrui. Non mancano infatti le sentenze che hanno stabilito che, essendo stato accertato il travalicamento delle finalità consentite rimane assorbita la questione se la citazione costituisca o meno concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera²⁵, anche se qualche giudice distingue tra condizione positiva (concernente la presenza delle finalità di cui all'art. 70 l.d.a.) e condizione negativa (la mancanza di concorrenza), concludendo per la necessità della compresenza di entrambe, onde poter applicare l'art. 70 l.d.a.²⁶.

Diventa in tal modo centrale il problema dell'individuazione dell'esatto significato da attribuire all'espressione « concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera ».

In dottrina si suole affermare che, nell'art. 70 l.d.a., il termine « concorrenza » assume un'accezione affatto particolare rispetto a quella di cui all'art. 2598 cod. civ., risolvendosi semplicemente nel divieto di compiere atti lesivi di un diritto patrimoniale altrui, precisamente del diritto patrimoniale d'autore espresso dall'art. 2577 cod. civ. e dall'art. 12 l.d.a.²⁷. In altri termini, l'attività di cui all'art. 70 l.d.a. è tollerata sin dove essa non si concreti in una violazione dei diritti esclusivi di sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno spettanti all'autore ed ai suoi aventi causa.

È stato altresì osservato, per meglio chiarire il concetto di concorrenza nell'ambito della disciplina del diritto d'autore, che lo scopo di lucro, quale elemento discriminante tra il consentito ed il non consentito, può rilevare solo riguardo ad utilizzazioni dell'opera altrui che non abbiano un'incidenza economica in danno dei diritti del titolare dei diritti esclusivi²⁸. Qualora, invece, l'economicità dell'utilizzazione è nel fatto stesso dell'attività svolta e della forma con cui essa è svolta, lo scopo di lucro non è più in grado, come elemento soggettivo, di stabilire i confini tra lecito ed illecito.

In questi casi, pertanto, conviene prescindere dalle intenzioni dell'utilizzatore, concentrando l'attenzione sulle caratteristiche oggettive dell'attività posta in essere.

²⁵ Trib. Milano 13 maggio 1980, cit.

²⁶ Pret. Roma 4 aprile 1973, cit.

²⁷ SANTORO, *Spunti minimi* cit., 192-193; CARTELLA, *op. cit.*, 410-411.

²⁸ Così, per esempio, Pret. Roma 13 marzo 1978, in *Dir. aut.*, 1978, 400, ha disposto che, nel contesto di un libro contenente un saggio critico sulla natura ed i caratteri di un movimento politico, la riproduzione di lettere pubblicate sul quotidiano che ne è l'espressione (nel caso, « Lotta continua »), deve ritenersi lecita a patto

che non costituisca concorrenza alla ulteriore utilizzazione delle lettere da parte dell'editore del giornale. Allo scopo di lucro letteralmente si riporta Pret. Roma 25 marzo 1960, in *Rass. dir. cinem.*, 1960, 102, a proposito della riproduzione di versi di canzoni. Per Cass. 8 ottobre 1960, in *Dir. aut.*, 1961, 223-226, è illecita la riproduzione del *refrain* di una canzone, quando esso costituisca la parte essenziale, più nota e più immediatamente portata alla conoscenza del pubblico.

E se si ritiene che nelle citazioni di parti o brani di opere l'« economicità » dell'attività sia evidente, quantomeno nei casi di ricorso a mezzi di riproduzione capaci di moltiplicazione in numerose copie e di consentire un'apprezzabile diffusione tra il pubblico, è inevitabile concludere che, per quanto le citazioni siano compiute nei limiti delle finalità espresse dalla legge, si è in presenza di una violazione dei diritti d'autore²⁹.

Si arriva così al sopra rilevato assorbimento nella nozione di concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera degli elementi soggettivi di cui all'art. 70 l.d.a., i quali devono piuttosto essere intesi come indicazioni al giudice, nel senso di tener conto della particolare finalità perseguita dall'agente nella valutazione della liceità del comportamento di questi, naturalmente in un'ottica di maggiore tolleranza, onde venire incontro ad interessi di ordine sociale.

Con una siffatta interpretazione, l'art. 70 l.d.a. appare financo pleonastico nella sua formulazione: il travalicamento delle finalità di discussione, critica ed insegnamento, o è considerato già di per sé come concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera, ovvero è comunque irrilevante se si accerta che concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera vi sia oggettivamente stata.

MARCO FAZZINI

²⁹ Queste osservazioni sono di FABIANI, *Concorrenza e libere utilizzazioni cit.*, 211-213.